



COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

PROVINCIA DI MESSINA

Cod.Fisc.00275560837

Settore 5° - 2° Servizio

POLIZIA MUNICIPALE

Via Don Luigi Sturzo

Tel. 0903310246

Fax 090336666

ORDINANZA SINDACALE N° 17 DEL 19 OTT. 2012

**LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ
PRODUTIVE AI SENSI DEL D.L.201/2011(*legge di conversione 22/12/2011 n.214*)**

IL SINDACO

DATO ATTO che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

CONSIDERATO in particolare che la regolamentazione introdotta dal D.Lgs 114/98 (L.R. 28/1999) è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la Legge 15/07/2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 06/07/2011 n.98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" che, con l'art. 35, comma 6, introduce un'ulteriore disposizione volta ad eliminare: "in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";

VISTO l'art. 31 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (manovra Monti) ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27/12/2011, che ha soppresso dal comma 6 dell'art. 35 della L.111/2011, sopra menzionata, le parole "in via sperimentale" e "nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" stabilendo, di fatto, la liberalizzazione degli orari di esercizio in tutti i comuni d'Italia";

CONSIDERATO che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali;

VISTA la normativa citata nelle premesse del presente atto ed in particolare, l'art. 50 del d.lgs. 267/2000, che demanda al Sindaco la competenza in materia di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali;

VISTO L'O. EE.LL. vigente in Sicilia;

ORDINA

- 1) che devono intendersi abrogati (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:
 - a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura
 - b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva
 - c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale
- 2) che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto dalla data del 01/01/2012;



COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

PROVINCIA DI MESSINA

Cod.Fisc.00275560837

Settore 5° - 2° Servizio
POLIZIA MUNICIPALE

Via Don Luigi Sturzo

Tel. 0903310246

Fax 090336666

- 3) *che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi abrogati relativamente alle attività di:*
- a) commercio al dettaglio*
 - b) somministrazione*
 - c) vendita di quotidiani e periodici*
 - d) distribuzione di carburante*
- 4) di dare atto che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario relativa ad attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio (pizzerie, rosticcerie, gelaterie ecc...);
- 5) al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o regionale, di disporre l'abrogazione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura relativamente alle attività di:
- estetista- acconciatore- piercing e tatuaggi;
 - altre attività del settore dei servizi alla persona
- l'eventuale chiusura infrasettimanale è determinata liberamente dai singoli esercenti;
In caso di più di due festività consecutive, ai sensi dell'art.13 comma 2 della L.R. 28/99, gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico almeno uno dei tre giorni;
- 7) Gli esercenti, sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione;
- 8) di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.



Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Catania, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Villafranca Tirrena, li 19 OTT. 2012

IL RESP.LE DEL 5° SETTORE
(Istr. Dir. Cap. Giovanni Ingemi)

IL SINDACO
(Dott. Matteo De Marco)

